



COMUNE DI MODENA

Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA (SATER) DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA OPEN SOURCE & ZEXTRAS SUITE EROGATO IN MODALITA' CLOUD PER IL COMUNE DI MODENA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B L. 120/2020 E SS.MM.II. - CIG 9736465119

Periodo: 36 mesi dal 01/08/2023 al 31/07/2026, con eventuale possibilità di rinnovo di un anno e di proroga tecnica di 6 mesi.

Importo a base di gara: 102.900,00 €, oltre ad oneri IVA, di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, valutati in € 0.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 Requisiti del servizio:

Manutenzione del sistema, comprese attività di Backup e Disaster Recovery;

Fornitura di n. 2900 (duemilanovecento) caselle di posta elettronica (numero illimitato di user alias e domain alias) e precisamente:

- n. 2800 caselle da 20GB
- n. 100 caselle da 120 GB

Mantenimento e gestione del Database utenti.

Per quanto concerne le caselle di posta elettronica si dovrà provvedere a:

1. Mantenere attive le caselle istituzionali, nominative e generiche, attualmente in uso;
2. Fornire una casella di posta elettronica nominativa o istituzionale nella logica di **casella condivisa** (casella d'ufficio con accesso delegato da parte degli utenti con creazione della "personalità utente");

Possibilità di creare caselle condivise: si tratta di caselle di ufficio alle quali gli utenti possono avere accesso in delega utilizzando le proprie credenziali. Tali caselle sono visualizzate all'interno dello user account con facoltà di risposta impiegando personalità differenti. Attraverso questa funzionalità, la posta in uscita verrà archiviata nella posta inviata della casella condivisa. Inoltre è richiesta la possibilità, per gli user che ne hanno accesso, di condividere rubriche, agende e spazi. Tutto ciò al fine di ridurre le tool e ridurre le liste di distribuzione evitando la moltiplicazione degli oggetti, il tutto per ottenere un significativo risparmio di spazio.

Nel prezzo indicato in offerta dovrà essere inclusa la migrazione completa dei dati e della configurazione

degli utenti.

Art. 2 Gestione del servizio richiesto

Attività richieste per la gestione del servizio:

- Creazione di nuovi account,
- modifica-congelamento-eliminazione degli account di Posta elettronica in disuso, a richiesta del committente;
- Supporto ai referenti dei Sistemi Informativi (preventivamente individuati) per l'utilizzo della Posta Elettronica Zimbra;
- Gestione dei malfunzionamenti e ripristino degli account di Posta elettronica;
- Accesso al Supporto in base agli SLA e alle modalità riportati successivamente;
- Manutenzione e aggiornamento dei sistemi e delle procedure legate al servizio fornito nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 Funzionalità posta elettronica

Di seguito vengono specificate le funzionalità minime che dovranno essere garantite nell'ambito della fornitura per tutti gli utenti:

- funzionalità di posta elettronica e messaggistica: (posta, rubriche, agende, valigetta, Chat e videochat 1:1, mobile activesync, ecc.)
- supporto ai protocolli SMTP POP3 IMPA4;
- supporto protocolli di invio e ricezione sicuri;
- trasmissioni cifrate per la riservatezza della PE (SMTPS POP3S IMAPS HTTPS);
- controllo antivirus con aggiornamento Automatico dell'antivirus;
- possibilità di controllo ed eventuale blocco (da concordare con il nostro servizio assistenza) dei documenti allegati ai messaggi;
- possibilità di utilizzo della posta elettronica attraverso una interfaccia Web user Friendly in italiano;
- n. 2800 caselle da 20GB n. 100 caselle da 120GB con traffico illimitato l'accessibilità dovrà essere garantita 24X 7X 365.
- dimensione complessiva dei File allegabili fino a 25MB (dimensione impostata per l'intero sistema);
- filtri antispam atti a garantire un ottimo livello di servizio, in particolare lo spam per singola casella sarà inferiore a 5% del totale delle Email ricevute (statistica su base annua);
- possibilità di accettare posta solo da server non pericolosi e possibilità di filtraggio per ogni singolo utente;
- possibilità di attivazione di whitelist e Blacklist per ogni singolo utente a livello centralizzato;
- disponibilità di statistiche giornaliere sull'utilizzo della PE tramite l'interfaccia WEB;
- sincronizzazione Activesync PUSH di posta elettronica, rubrica e calendari da dispositivi Windows Mobile, Apple, Android ;
- ripristino, su richiesta del committente, del contenuto dell'intero server e/o oggetti (cartelle, caselle) archiviati. Il sistema di Backup dovrà consentire, una retention minima garantita di 31 giorni;
- il sistema dovrà prevedere due livelli di segnalazione del raggiungimento del limite accordato:
 1. il **soft limit** configurabile che invita l'utente a liberare spazio in quanto raggiunto il limite, senza bloccare nulla;
 2. l'**hard limit** al raggiungimento del quale l'utente dovrà essere inabilitato alla ricezione di nuove mail senza comunque bloccare l'accesso alla casella.

Dovranno essere inoltre applicati dei limiti all'invio massivo di email in un determinato arco temporale evitando quindi di finire in "blacklist".

Specifiche delle principali funzionalità Zimbra e Zextras richieste per tutti gli utenti:

Client di posta Zimbra offre un rich-client di posta elettronica, tecnicamente molto avanzato. L'utilizzo è fluido e intuitivo, grazie all'implementazione pervasiva di Ajax in tutta la suite.

Rubrica È di immediato utilizzo, la rubrica può essere condivisa (totalmente o parzialmente) con gli altri membri del team.

Calendario. È una delle applicazioni più utilizzate nelle suite di collaborazione; Zimbra offre la possibilità di creare diversi calendari personali, nei quali inserire i propri appuntamenti.

Cartelle condivise. Si possono creare e gestire cartelle di posta condivise con altri utenti o con interi gruppi di lavoro.

Zextras Drive. ZCS permette la creazione e gestione di cartelle per il deposito e la condivisione a livello di utenti e gruppi di lavoro dei documenti.

Zimlet. Le zimlet consentono di integrare informazioni e contenuti di terzi con le funzioni di Zimbra Web Client.

Caselle condivise. Possibilità di creare caselle condivise: si tratta di caselle di ufficio (es: Ragioneria) alle quali gli utenti possono avere accesso in delega utilizzando le proprie credenziali. Tali caselle sono visualizzate all'interno dello user account con facoltà di risposta impiegando personalità differenti. Attraverso questa funzionalità, la posta in uscita verrà archiviata nella posta inviata della casella condivisa. Inoltre, è possibile, per gli user che ne hanno accesso, condividere rubriche, agende e spazi. Grazie a questo tool si riducono le liste di distribuzione evitando la moltiplicazione degli oggetti e conseguentemente si otterrà un significativo risparmio di spazio.

Zextras Docs - Editing OnLine Collaborativo. Possibilità di creazione e modifica congiunta di documenti online. La soluzione mette a disposizione degli utenti una web application con funzionalità di creazione ed editing di diversi tipi di documenti online (testo, fogli di calcolo, presentazioni). La versione web è composta dal modulo di videoscrittura Writer, dal foglio elettronico Calc e Impress per la realizzazione di presentazioni. Permette di editare, oltre ai formati OpenDocument, OOXML (docx, xlsx, pptx) anche i file legacy Microsoft (doc, xls, ppt) senza nessuna conversione.

Zextras APP. Scaricabile direttamente da Play Store ed Apple Store permette di utilizzare da dispositivi mobili le applicazioni Zextras Team e Zextras Drive.

2FA – Autenticazione 2 fattori (attivabile su richiesta). L'autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un livello di sicurezza alla fase di accesso, rendendo meno probabile che si verifichino accessi indesiderati. In Zextras, questo livello aggiuntivo è dato da una One Time Password (OTP), che può essere letta come un codice QR sui dispositivi mobili.

Zextras Team - Instant Messaging. Integrato direttamente nella piattaforma, offre agli utenti la possibilità di gestire comunicazioni chat e videochat 1:1.

Zextras Team Pro. Integrato direttamente nella piattaforma, offre agli utenti la possibilità di gestire comunicazioni chat e videochat 1 a molti.

Art. 4 Servizio d'invio massivo email

Si richiede la fornitura del servizio d'invio massivo d'email per la gestione delle newsletter in uso all'Ente tramite la piattaforma Voxmail con capacità d'invio fino a 75000 (settantacinquemila) utenti per anno.

Si richiede la fornitura di un servizio SMTP per invio email come @comune.modena.it usato da applicazioni in cloud.

Art. 5 Servizio di assistenza

Dovrà essere garantito un servizio di assistenza con le seguenti modalità:

- Assistenza remota tramite help desk (09,00-13,00 14,00-18,00) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;
- Assistenza telefonica o mezzo mail, ai referenti dei Sistemi Informativi preventivamente individuati nei modi e negli orari specificati al punto precedente compresa in carico immediata della problematica.
- Possibilità di segnalare eventuali malfunzionamenti e di richiedere assistenza 24 ore su 24;
- Dovrà essere previsto uno specifico sistema di monitoraggio che segnali alla Società fornitrice del servizio, ogni tipo di possibile malfunzionamento in modo da poter intervenire pro attivamente evitando disservizi;

Deve essere sempre garantita negli orari sopra indicati la presenza di personale qualificato per fornire la necessaria assistenza nei tempi previsti su tutti gli aspetti del servizio di Posta Elettronica di seguito elencati:

- ✓ creazione nuova casella;
- ✓ sostituzione password;
- ✓ utilizzo web mail;
- ✓ cancellazione caselle inutilizzate;
- ✓ interpretazione dei warnings o dei messaggi di errore che possono comparire durante l'utilizzo della Posta Elettronica;
- ✓ Gestione problematiche legate allo SPAM (configurazione filtri.);
- ✓ eventuale istruzione ai referenti IT per l'importazione degli archivi locali degli utenti.

Art. 6 Requisiti minimi di partecipazione:

Il fornitore dovrà essere qualificato e presente nel Marketplace AGID, in quanto a decorrere dal 1° Aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace. **Il fornitore dovrà essere qualificato pertanto presente nel Marketplace AGID per i servizi richiesti: Zimbra e Zextras in Cloud.**

I sistemisti operanti dovranno essere Certificati Zextras (in fase di aggiudicazione potrà essere richiesta certificazione) e l'azienda fornitrice autorizzata alla rivendita alla PA quindi in possesso della seguente certificazione: Zextras Partner Channel to Public Administrations and Government Agencies (allegare certificazione).

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti che:

- a) non siano incorsi in cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83 co. 1 lett. a) e lett. b) e commi 3 e 4 del suddetto D.lgs., tra cui:
 - essere presenti nel Marketplace AGID per i servizi richiesti: Zimbra e Zextras in Cloud.
 - iscrizione nella camera di commercio per la categoria pertinente ai servizi di posta elettronica;

- fatturato minimo annuo € 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021;

- adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e i rischi connessi alla cyber security;

d) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 co. 1 lett. c) del Dlgs. 50/2016) di capacità tecnica e professionale per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità e precisamente:

- avere un organico di almeno 4 persone dedicate all'assistenza del sistema con esperienza dimostrata (certificazione zextras) superiore a 2 anni, al fine di garantire livelli di servizio elevati;

- Il fornitore dovrà dichiarare almeno 3 pubbliche amministrazioni con contratti attualmente attivi su piattaforma Zimbra OSS con Zextras Suite di dimensione pari o superiore a 800 caselle;

SCHEMA CONTRATTUALE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di posta elettronica zimbra open source & zextras suite erogato in modalità cloud per il Comune di Modena per il periodo decorrente dal 01/08/2023 al 31/07/2026 (36 mesi) con possibilità di rinnovo di 1 anno alle medesime condizioni più eventuale proroga tecnica di 6 mesi, avvalendosi di operatori economici specializzati nel settore.

ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo dell'appalto, posto a base di gara, ammonta ad **€ 102.900,00 (al netto degli oneri IVA) di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di gara valutati in € 0.**

L'eventuale opzione di rinnovo della durata di un anno ammonta ad € 34.300,00 € (al netto degli oneri IVA) e l'eventuale opzione di proroga tecnica di 6 mesi ammonta ad € 17.150,00 (al netto degli oneri IVA).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il valore del contratto potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale senza che l'affidatario possa recedere dal contratto medesimo.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 il presente appalto di servizio è escluso dalla predisposizione del DUVRI, per assenza di interferenze.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dal 01.08.2023 al 31.07.2026.

La stazione appaltante prevede l'eventualità di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni.

In caso di proroga, l'aggiudicatario, previa richiesta scritta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, avrà altresì l'obbligo di proseguire nella gestione, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, di cui al presente contratto, qualora il contratto stesso venga a scadenza senza che l'Ente appaltante abbia provveduto ad aggiudicare un ulteriore periodo contrattuale.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ogni eventuale variazione al presente accordo, che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti.

ART. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni del servizio di posta elettronica indicate nel capitolato descrittivo prestazionale con personale professionalmente idoneo, compresi i servizi di assistenza (con

orari e giorni dettagliati) e manutenzione dello stesso.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un responsabile operativo del presente appalto con funzioni di interfaccia con la Stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena, assicurando la possibilità di un immediato contatto. In caso di sua assenza o impedimento, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto.

Il referente dell'Amministrazione per il presente appalto è il RUP.

Il RUP potrà avvalersi di collaboratori che lo coadiuveranno nella fase dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

All'aggiudicatario del servizio oggetto dell'appalto fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi) una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) con effetto dalla data di decorrenza del servizio di appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 : La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera l'appaltatore si avvalga (dipendenti e non); Detta copertura assicurativa dovrà inoltre recare l'espressa rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Comune di Modena nonché di suoi amministratori e dipendenti.

Stante l'oggetto dell'appalto, si richiede quale requisito di partecipazione un' adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e i rischi connessi alla cyber security. Tale copertura assicurativa deve rimanere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi.

Resta in ogni caso inteso che farà carico all'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest'ultima preveda l'applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Modena copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

ART. 6 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le regole dello split payment, posticipatamente rispetto alla completa fruibilità della prestazione contrattuale.

Nel tracciato della fattura elettronica dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio che per il Comune di Modena è UFE5A1, oltre all'indicazione del "riferimento amministrazione" che per il nostro Servizio è PAF000050. Inoltre, si chiede obbligatoriamente l'indicazione del codice CIG attribuito all'affidamento che è **CIG 9736465119**.

Il pagamento delle fatture avverrà tramite mandato emesso dalla Ragioneria Comunale entro 30 giorni dalla data di accettazione delle stesse. La fattura si intende accettata quando sarà comprovata la sussistenza dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresa, a titolo di esempio, la verifica della regolarità contributiva, della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, la regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

A decorrere dal 01/01/2019, a seguito del recepimento della direttiva europea n. 2015/2366/UE ad opera del D.Lgs. 218/2017, le commissioni bancarie in esecuzione di operazioni di pagamento saranno a carico della Stazione appaltante.

ART. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Il Comune di Modena verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese contrattuali, imposte (imposta di bollo da €16,00) e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fatto salvo i casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per la cessione del credito l'aggiudicatario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 10 CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione del servizio, l'Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione al RUP e a definire

con le stesse soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante alla Stazione appaltante a seguito di quanto sopra.

ART. 11 DANNI

Qualora, nella prestazione del servizio di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, sarà ritenuta unico responsabile dei danni stessi, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità.

Resta a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di tutti danni arrecati, nessuno escluso, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

ART. 12 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di inesatta, carente, tardiva o incompleta esecuzione dei servizi, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, potrà applicare delle penali nei confronti dell'appaltatore, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo delle penalità irrogate superi il 10% dell'importo netto contrattuale, avrà luogo la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del procedimento, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la prestazione dei servizi e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per inadempienza grave o reiterata dell'Appaltatore rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti.

La Stazione appaltante potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore;
- b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita (il 10% dell'importo contrattuale);
- c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- f) danno all'immagine della Stazione appaltante;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.);

- h) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'affidatario;
- i) Mancanza delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017, ISO27018.
- j) Mancato rispetto dei requisiti di esecuzione del contratto;
- k) negli altri casi previsti dall'art. 108, comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse da quelle sopra elencate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente possibilità per la stessa di affidare il servizio ad altro operatore economico.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore senza necessità di diffide formali.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

ART. 14 RICHIAMI NORMATIVI

Trovano applicazione al presente appalto le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i., la L. 120/2020 "Decreto Semplificazioni" e le normative vigenti in materia di contratti pubblici. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il Codice Civile.

L'appaltatore è tenuto altresì al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei CCNL e negli accordi locali integrativi applicabili alla categoria.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7. In tal caso l'Operatore economico deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore economico aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione comunale ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni,

a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, D.lgs. 50/2016 e smi, in caso di appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e smi, la Stazione appaltante ha la facoltà di esonerare l'appaltatore dalla costituzione della garanzia definitiva dandone adeguata motivazione e subordinatamente a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI *PRIVACY*

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. In particolare, l'Appaltatore è tenuto:

- a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto;
- a garantire che il trattamento dei dati sia consentito esclusivamente a soggetti appositamente incaricati ai quali dovranno essere fornite precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati ed effettuando al riguardo gli opportuni controlli;
- a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto;
- alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio;
- a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- a cancellare, alla scadenza del contratto, i dati del Comune di Modena a cui hanno avuto accesso.

L'Appaltatore verrà nominato **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** con successivo e apposito atto il cui schema è allegato (A) al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale e dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto. Il responsabile esterno dovrà inoltre provvedere alla nomina dell'Amministratore di Sistema. La nomina a responsabile del trattamento cessa automaticamente alla scadenza del contratto.

Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in materia di privacy comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta dal Comune che dovrà altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni.

A sua volta, il Comune di Modena si impegna a rispettare la normativa in materia di *privacy* e nella fattispecie l'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati (RGPD) 2016/679 con riferimento ai dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente affidamento.

ART. 17 - DOVERI DEL PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale dell'Appaltatore è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento del Comune di Modena approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 777 del 28/12/2022, per quanto compatibile. Pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno devolute al foro di Modena.

ART. 19 - MONITORAGGIO ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2011 e dell'art. 21, D.Lgs. 39/2013, la Stazione appaltante effettuerà specifici controlli. A tal fine, l'Appaltatore, prima della stipula del contratto dovrà consegnare al Responsabile unico del procedimento i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali. L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi professionali dotati di poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 20 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico deve garantire i servizi di assistenza e manutenzione come indicato nel capitolato descrittivo prestazionale.

Il fornitore del datacenter attraverso il quale si intende offrire il servizio e l'azienda che offre il servizio dovranno possedere le certificazioni: ISO 27001, ISO 27017, ISO27018, a pena di risoluzione del contratto.

Al termine dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal RUP.

ART. 21 MODIFICHE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett.

b), L. 108/2021, i soggetti affidatari devono eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 d.lgs 50/2016, l'appaltatore può affidare in subappalto alcune attività, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016, si prevede la revisione prezzi.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria può tener conto di Indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi dei servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti, superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

il RUP

Dott. Valentino Vaia

ALLEGATO A: Schema di nomina del responsabile esterno del trattamento dati

OGGETTO: Nomina responsabile esterno del trattamento dati ai sensi art. 28 Regolamento EU 679/2016.

PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA
(SATER) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA OPEN
SOURCE & ZEXTRAS SUITE EROGATO IN MODALITA’ CLOUD PER IL COMUNE DI
MODENA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B L. 120/2020 E SS.MM.II. – PERIODO
DAL 01/08/2023 AL 31/07/2026 – CIG **9736465119**

1) (di seguito “Responsabile”) è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto in oggetto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite;

2) Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

3) La finalità del trattamento è l'esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto;

4) Le categorie di dati personali trattati sono quelli indicati nel contratto in oggetto con tutte le specifiche ivi contenute

5) Le categorie di interessati sono (es. utenti, dipendenti, cittadini)

6) Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni scritte del Titolare che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla Normativa in tema di trattamento dei dati personali anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nell'eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7) Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

8) Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando di ogni nuova nomina e/o sostituzione dei sub- Responsabili il Titolare.

9) I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

10) Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termine di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in materia di trattamento dei dati personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili.

11) Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

12) Il Responsabile del trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Manuale per la gestione di una violazione dei dati personali del Comune di Modena, consultabile al link: <https://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/gestione-violazione-di-dati-personali-data-breach>, che si impegna a rispettare, informa il Titolare tempestivamente, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne ha

conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach) compilando la scheda “Segnalazione allegato A” del suddetto Manuale e inviandola, se possibile via Pec, al Titolare e all'indirizzo responsabileprotezionedati@comune.modena.it ; tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza. Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare tutta la collaborazione necessaria per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di data breach.

13) Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

14) Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione – verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

15) Il Responsabile si impegna, su scelta del Titolare, a cancellare o a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, salvo che la normativa vigente non ne preveda la conservazione

16) Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari del trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema” e a comunicare al Titolare i nominativi degli amministratori di sistema;

17) In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;

18) Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione stretta da parte del Titolare;

19) Il Responsabile si impegna a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel contratto e a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della prestazione contrattuale;

20) Nel caso in cui l'oggetto del contratto comporti l'utilizzazione di applicazioni informatiche o banche dati del Comune, per ottenere le relative autorizzazioni all'accesso, il Responsabile dovrà fornire al Responsabile dei Sistemi Informativi, all'inizio della collaborazione, l'elenco delle persone autorizzate al trattamento dei dati per le quali si richiede il rilascio delle credenziali. Il preposto alla gestione delle credenziali imposta per l'utente un periodo massimo di validità pari alla durata del contratto, se conosciuta. In caso contrario il periodo di validità delle credenziali è di dodici mesi. Almeno 60 giorni prima della scadenza il preposto alla gestione delle credenziali comunica al Titolare tramite e.mail che, scaduto il periodo di validità, le credenziali dell'utente, salvo diversa comunicazione, saranno disabilitate. Trascorsi

30 giorni dalla scadenza del periodo di validità delle credenziali, senza che sia pervenuta una diversa comunicazione da parte del Dirigente di Settore, l'utente verrà cancellato.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali del Comune di Modena

Firma _____

Il Responsabile del Trattamento

Firma _____

Data _____